



SENT. 3/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA VALLE D'AOSTA

Il giudice unico delle pensioni, cons. Roberto Rizzi, pronuncia la seguente

SENTENZA

sul ricorso, in materia di pensioni, iscritto al **n. 948** del registro di segreteria

proposto da:

1) **B. L.**, OMISSIS

2) **D. A.**, OMISSIS

3) **D. F. E.**, OMISSIS

4) **I. D.**, OMISSIS

5) **N. E. A.**, OMISSIS

6) **P. A.**, OMISSIS

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Renzo Filoia (c.f.

FLIRNZ73R31H501A) e dall'Avv. Francesca Torre (c.f.

TRRFNC80D47F656X), elettivamente domiciliati presso il loro

studio in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci n. 18, nonché agli

indirizzi PEC dei medesimi difensori, i quali dichiarano di voler

ricevere le notifiche e le comunicazioni di segreteria presso i

seguenti indirizzi di posta elettronica:

renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it, e

francesca.torre@firenze.pecavvocati.it, ovvero via fax al numero

	055 7091736.	
	<u>nei confronti di</u>	
	- INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	
	SOCIALE , Direzione Provinciale di Aosta, in persona del legale	
	rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Aosta al Corso	
	Battaglione Aosta, n. 39,	
	- INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	
	SOCIALE , in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato	
	per la carica in Roma alla via Ciro il Grande, n. 21.	
	VISTO il ricorso.	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITO , nell’udienza del 26/3/2025, svolta con l’assistenza del segretario	
	Dott.ssa Geltrude Petrini, l’Avv. Augusta Berthet, in sostituzione dell’Avv.	
	Silvia Zecchini, in rappresentanza dell’INPS.	
	FATTO	
	In data 29/5/2024, B.L., D.A, D.F.E., I.D., N.E.A. e P.A.(unitamente ad altri),	
	ex dipendenti pubblici del comparto difesa e sicurezza, tutti dichiaratamente	
	in godimento di pensioni di consistenza lorda superiore a 4 volte il trattamento	
	minimo INPS e, perciò, destinate a subire, per effetto del disposto dell’art. 1,	
	comma 309, lett. b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, una rivalutazione	
	automatica, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della	
	legge 23 dicembre 1998, n. 448, nelle misure, progressivamente inferiori al	
	100%, chiedevano all’INPS «l’aggiornamento» dei rispettivi trattamenti di	
	quiescenza, il pagamento degli arretrati maturati dal 1/1/2023 fino al soddisfo	
	per un biennio, incrementati degli interessi legali.	
	2	

	In assenza di riscontro a detta nota, i pensionati sopra indicati, con ricorso	
	depositato in data 14/10/2024, cumulativamente adivano la Corte dei conti	
	chiedendo che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale, in	
	riferimento agli articoli 3, 23, 36 e 38 cost., dell’articolo 1, commi 309 e 310,	
	della legge di bilancio 197/2022 e, «In ogni caso, accertare il diritto (...) a	
	percepire il trattamento pensionistico in atto, senza le decurtazioni derivanti	
	dalla Legge di Bilancio, condannando le Amministrazioni resistenti al	
	reintegro dell'indebito taglio e al risarcimento del conseguente danno».	
	In particolare, formulavano osservazioni:	
	- «1) Sull'incostituzionalità della Legge Finanziaria vigente», rilevando	
	che «la consistente limitazione della rivalutazione automatica del	
	trattamento pensionistico di parte ricorrente non è certamente	
	conforme ai principi costituzionali, determinando una considerevole	
	discriminazione economica nei confronti del lavoratore, oggi in	
	quiescenza, che non vedrà adeguata la sua pensione all'aumento	
	costante del costo della vita, così come indicato periodicamente	
	dall'Istat. Sul punto si era già pronunciata la Corte costituzionale con	
	le sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015, precisando che la	
	perequazione è uno strumento di natura tecnica, volto a garantire nel	
	tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici dei quali,	
	effettivamente, salvaguarda il valore reale al cospetto della pressione	
	inflazionistica. Inoltre, se per esigenze di bilancio è ammessa	
	discrezionalità al Legislatore nello stabilire in concreto le variazioni	
	perequative dell'ammontare delle prestazioni, quest'ultimo dovrà	
	comunque osservare il c.d. “vincolo di ragionevolezza”, riferibile al	
	3	

	<i>progetto di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione</i>	
	<i>e, conseguentemente, garantire ai pensionati la conservazione del</i>	
	<i>potere d'acquisto»;</i>	
	<i>- «2) Sulla violazione del principio del legittimo affidamento»,</i>	
	<i>asserendo che «può ritenersi consolidato l'orientamento</i>	
	<i>giurisprudenziale secondo cui il diritto pensionistico diventa</i>	
	<i>“quesito” nel momento in cui l'interessato perfeziona il diritto alla</i>	
	<i>pensione, maturando i requisiti necessari per essere collocato a</i>	
	<i>riposo. Ciò determina il nascere di un vero e proprio diritto soggettivo</i>	
	<i>ed inattaccabile, con l'applicazione del conseguente trattamento di</i>	
	<i>quiescenza secondo le norme in vigore in detto momento»;</i>	
	<i>- «3) Sul divieto di discriminazione basato sull'età», evidenziando che</i>	
	<i>«Se, come si confida, l'Ill.ma Corte dei Conti adita dovesse rinvenire</i>	
	<i>nella disciplina della rivalutazione così come ricavabile dalla legge</i>	
	<i>finanziaria n. 197/2022 art. 1 cc. 309 e 310 una violazione del</i>	
	<i>principio fondamentale di diritto dell'U.E. di non discriminazione</i>	
	<i>basato sull'età, la domanda proposta dagli odierni ricorrenti sarebbe</i>	
	<i>suscettibile di tutela immediata nelle forme della diretta efficacia del</i>	
	<i>principio e della disapplicazione delle norme interne in contrasto con</i>	
	<i>lo stesso principio. Orbene, se a livello europeo il tema del trattamento</i>	
	<i>pensionistico del lavoratore (sia esso autonomo o dipendente) è</i>	
	<i>oggetto del Regolamento di coordinamento ed armonizzazione n.</i>	
	<i>1408/1971, oggi sostituito dal Regolamento n. 883/2004 al cui art. 1</i>	
	<i>si stabilisce “considerando che le norme di coordinamento delle</i>	
	<i>legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale si inseriscono nel quadro</i>	

	il vaglio della Corte costituzionale (sent. 173/2016 e sent. 234/2020).	
	Infine, in via subordinata, richiamava il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.	
	Conclusivamente, chiedeva: « <i>Nel merito</i>	
	<i>Rigettare la domanda in quanto inammissibile e infondata in fatto ed in diritto</i>	
	<i>ovvero, qualora si ritenga la natura tributaria delle trattenute di che trattasi,</i>	
	<i>carente in tutto o in parte di giurisdizione di Codesta Corte e rivolta a</i>	
	<i>soggetto carente di legittimazione passiva.</i>	
	<i>Ritenere la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale</i>	
	<i>prospettate sull’art. 1 comma 309 e 310 della legge L. 30 dicembre 2022 n</i>	
	<i>197.</i>	
	<i>In subordine, stante la recente Ordinanza di rimessione alla Corte</i>	
	<i>Costituzionale della questione di costituzionalità dell’art. 1. c. 309 – 310 L.</i>	
	<i>197/2022, sospendere il presente giudizio in attesa di una pronuncia della</i>	
	<i>Corte Costituzionale.</i>	
	<i>In subordine e salvo gravame dichiarare non dovuto il cumulo tra interessi e</i>	
	<i>rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute ai sensi dell’’art. 16</i>	
	<i>1.n. 412 del 30.12.1991 e successivamente esteso dall’ art. 22, comma 36,</i>	
	<i>della L. 724/1994.</i>	
	<i>Con il favore delle spese».</i>	
	In data 14/3/2025, la difesa dei ricorrenti evidenziava che la Sezione	
	giurisdizionale regionale dell’Emilia-Romagna, vista la sentenza n. 19/2025	
	della Corte costituzionale e ritenuto che le ordinanze di rimessione alla	
	Consulta «non hanno evidenziato la violazione della norma oggetto di	
	scrutinio con l’art. 53 Cost., né la natura strutturale del blocco della	
	6	

	<i>perequazione»</i> , aveva concesso un termine per note e repliche.	
	Peraltro, per l’eventualità in cui tali profili non fossero ritenuti meritevoli di	
	ulteriori approfondimenti, chiedeva la decisione del ricorso con	
	compensazione delle spese legali vista la novità introdotta dalla	
	summenzionata sentenza della corte costituzionale.	
	All’udienza del 26/3/2025, assenti i difensori della parte ricorrente, il	
	difensore dell’INPS ribadiva le conclusioni rassegnate in atti.	
	La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	DIRITTO	
	Il giudizio è stato promosso nell’incontestata prospettiva che le pensioni fruite	
	da ricorrenti, per via della loro consistenza eccedente la soglia di quattro volte	
	il minimo INPS, ricadessero nel perimetro di applicazione dell’art. 1, comma	
	309, della legge n. 197 del 2022.	
	Detta norma, in origine destinata a operare per il biennio 2023-2024, ma poi	
	modificata dall’art. 1 della legge n. 213 del 2023, che ne ha ridotto l’ambito	
	applicativo al solo anno 2023 (comma 134), riproducendo, per il 2024, il	
	medesimo meccanismo, a parte un’ulteriore riduzione al 22 per cento (rispetto	
	al 32 per cento vigente per il 2023) dell’indice di rivalutazione dei trattamenti	
	pensionistici superiori a dieci volte quello minimo, stabilisce che, per l’anno	
	2023, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta	
	integralmente solo per quelli complessivamente pari o inferiori a quattro volte	
	il minimo INPS. Per quelli superiori, invece, la rivalutazione viene accordata	
	in misura progressivamente decrescente: 85 per cento per gli assegni pari o	
	inferiori a cinque volte il minimo; 53 per cento per quelli di importo compreso	
	tra cinque e sei volte tale soglia; 47 per cento per i trattamenti inclusi in una	
	7	

	forbice tra le sei e le otto volte il suddetto limite; 37 per cento per quelli	
	rientranti nell'intervallo tra le otto e le dieci volte il medesimo livello; 32 per	
	cento per i trattamenti superiori a dieci volte il minimo.	
	Nell'indubbia applicabilità del regime di raffreddamento della perequazione	
	pensionistica, l'impugnazione è circoscritta alla prospettazione di dubbi di	
	legittimità costituzionale, in vista dell'auspicata rimessione della questione	
	alla Corte costituzionale.	
	Sennonché, quest'ultima, nelle more della celebrazione del presente giudizio,	
	su iniziativa di altri remittenti, ha avuto modo di esaminare la gran parte dei	
	profili problematici sollevati anche dagli odierni ricorrenti.	
	Avuto riguardo al canone della sinteticità, che il codice della giustizia	
	contabile ha elevato a principio generale, destinato a connotare ogni prodotto	
	(«gli atti») degli attori del processo (art. 5 c.g.c.) e, quindi, a conformare anche	
	il contenuto della sentenza (art. 39 c.g.c. e 17 delle norme di attuazione del	
	medesimo testo legislativo), per la decisione della causa, può farsi rinvio al	
	condiviso percorso argomentativo, contenuto nella sentenza della Corte	
	costituzionale n. 19/2025.	
	In questa sede è sufficiente rilevare che il giudice delle leggi, dopo aver	
	sintetizzato l'evoluzione, nella prospettiva diacronica, degli interventi	
	legislativi che hanno inciso sulla dinamica rivalutativa degli assegni	
	pensionistici, ha ritenuto, peraltro ribadendo orientamenti già manifestati in	
	relazione a vicende in larga misura sovrapponibili (compendiati, da ultimo,	
	dalla sentenza n. 234 del 2020), non fondate le questioni di legittimità	
	costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197	
	(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio	
	8	

	pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate in riferimento, agli artt. 1,	
	primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo	
	comma, Cost.	
	Le diffuse e condivise argomentazioni che hanno portato la Corte	
	costituzionale a tale conclusione inducono a ritenere insussistente il requisito	
	della non manifesta infondatezza, indispensabile presupposto, ai sensi dell’art.	
	1, della legge costituzionale 1/1948, per procedere alla rimessione a detta	
	Corte delle questioni prospettate dai ricorrenti. E ciò in ragione della	
	pressoché totale sovrapponibilità delle perplessità da questi ultimi adombrate	
	rispetto a quelle già reiteratamente scrutinate dal giudice delle leggi.	
	Peraltro, i ricorrenti, prendendo spunto dall’iniziativa assunta nell’ambito di	
	un giudizio analogo, pendente innanzi ad altra Sezione territoriale della Corte	
	dei conti (ordinanza istruttoria n. 4/2025 della Sez. Emilia-Romagna, volta a	
	sollecitare le parti ad approfondire aspetti asseritamente non scandagliati dalla	
	sentenza della Corte costituzionale 19/2025, ossia la violazione, da parte	
	dell’art. 1, comma 309, della l. 197/2022, dell’art 53 cost. nonché la natura	
	strutturale del blocco della perequazione), hanno chiesto che anche tali aspetti	
	fossero esaminati.	
	In disparte la rilevante considerazione che tali ulteriori profili esulano dalla	
	prospettazione operata con il ricorso introduttivo e, dunque, integrano una	
	modificazione della domanda che finisce per alterare il perimetro dell'azione	
	e i termini della controversia, introducendo un diverso tema di indagine non	
	sottoposto al fisiologico contraddittorio, ed omettendo anche di considerare	
	che non è stata formulata al riguardo alcuna argomentazione bastevole	
	quantomeno a rendere percepibili i dubbi circa la compatibilità del più volte	
	9	

	citato art. 1, comma 309, della l. 197/2022, con i precetti costituzionali,	
	occorre considerare che:	
	- l’aspetto della realizzazione, attraverso la limitata indicizzazione delle	
	pensioni superiori ad una certa soglia, di una forma di tassazione priva	
	però dei requisiti di generalità, proporzionalità e progressività del	
	prelievo e, per questo, lesiva dell’art. 53 cost., benché non esaminato	
	dalla Corte costituzionale con la sentenza 19/2025 (cfr. paragrafo 8.1:	
	<i>«Si tratta di profili che i rimettenti non hanno inteso fare oggetto di</i>	
	<i>specifiche questioni, sicché essi, in quanto diversi da quelli individuati</i>	
	<i>dalle ordinanze di rimessione, non devono essere oggetto di</i>	
	<i>valutazione da parte di questa Corte»</i>) lo è stato nell’ambito della	
	sentenza 234/2020, vertente su tematica sovrapponibile. In tale	
	pronuncia, infatti, è stato chiarito che <i>«Il presupposto logico-giuridico</i>	
	<i>dell’evocazione di tali parametri è che la riduzione percentuale dei</i>	
	<i>trattamenti pensionistici disposta dalla norma censurata abbia natura</i>	
	<i>sostanzialmente tributaria, sì da attivare lo scrutinio di legittimità</i>	
	<i>costituzionale basato sul principio di universalità dell’imposizione,</i>	
	<i>«avendo riguardo, quindi, non tanto alla disparità di trattamento fra</i>	
	<i>dipendenti o fra dipendenti e pensionati o fra pensionati e lavoratori</i>	
	<i>autonomi od imprenditori, quanto piuttosto a quella fra cittadini»,</i>	
	<i>posto che «i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno,</i>	
	<i>per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto</i>	
	<i>agli altri redditi presi a riferimento, ai fini dell’osservanza dell’art. 53</i>	
	<i>Cost.»</i> (sentenza n. 116 del 2013).	
	<i>Tuttavia, il prelievo sulla pensione in tanto si configura come prelievo</i>	
	10	

	<i>di natura tributaria, in quanto implichi «una decurtazione</i>	
	<i>patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione</i>	
	<i>al bilancio statale del relativo ammontare» (sentenze n. 116 del 2013</i>	
	<i>e n. 241 del 2012).</i>	
	<i>Il presupposto dei rimettenti non è pertanto condivisibile: quando</i>	
	<i>viene devoluto a «un circuito di solidarietà interna al sistema</i>	
	<i>previdenziale», il prelievo sul trattamento pensionistico resta infatti</i>	
	<i>inquadrate nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge,</i>	
	<i>di cui all’art. 23 Cost., e si sottrae quindi al principio di universalità</i>	
	<i>dell’imposizione tributaria, di cui all’art. 53 Cost., potendo trovare</i>	
	<i>un’autonoma giustificazione nei principi solidaristici sanciti dall’art.</i>	
	<i>2 Cost. (ordinanza n. 22 del 2003)»;</i>	
	- l’aspetto della asserita elusione della temporaneità della misura, per	
	via della reiterazione nel tempo di meccanismi simili, è stato già	
	oggetto di specifico approfondimento da parte della Corte	
	costituzionale (cfr. paragrafo 12 della sentenza 19/2025).	
	Dunque, per entrambi i (nuovi) temi di indagine, analogamente che per gli	
	altri, difetta il requisito della non manifesta infondatezza.	
	In conclusione, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.	
	Per ciò che concerne le spese, la novità delle questioni, costituita dalla	
	sopravvenienza, rispetto al momento di avvio della controversia, della	
	pronuncia della Corte costituzionale n. 19/2025 che ha fornito elementi di	
	giudizio decisivi, ne giustifica l’integrale compensazione, ai sensi dell’art. 31,	
	comma 3, c.g.c.	
	P.Q.M.	
	11	

